

STATUTO

L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LABICO RM PIAZZA MAZZINI 8

Numero REA: RM - 1759313

Codice fiscale: 18064651005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" ALL'ATTO N.9585 DI RACCOLTA

STATUTO

DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 (DENOMINAZIONE)

E' costituita, con sede nel Comune di Roma una Società cooperativa sociale denominata "L'ALBA Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa ha sede in Labico (RM).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali succursali, filiali e uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.2 (DURATA)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381 dell'8 novembre 1991.

Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è anche quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In ogni caso la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento fra i soci. La cooperativa ha infine lo scopo di offrire servizi ai propri soci, siano essi soci cooperatori (soci lavoratori), soci fruitori e/o persone giuridiche, associazioni ed Enti.

La società cooperativa tuttavia potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci a norma dell'art.2521 2°

comma c.c..

ART.4 (OGGETTO SOCIALE)

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività, come avanti precisato, sia in relazione ad attività proprie delle cooperative sociali di tipo A sia proprie delle cooperative sociali di tipo B, purchè tra le stesse sia operante effettivamente un collegamento coordinato e funzionalmente collegato e in particolare:

in relazione alle attività di tipo A):

può svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, malati, inabili e invalidi, alcolisti e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno;

- servizi socio-educativi intesi nel senso più ampio, mediante formazione, progettazione, studi e ricerche, coinvolgendo anche servizi scolastici di base e di formazione professionale, corsi di formazione e lavoro e di addestramento professionale, corsi sanitari di base ed ad elevata integrazione socio-sanitaria;

si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e alla migliore vantaggiosità per la persona richiedente e per l'offerta;

in relazione a ciò, la Cooperativa può svolgere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, direttamente ovvero stipulando apposite convenzioni e/o in appalto con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività, la cui elencazione deve intendersi fatta a titolo esemplificativo e non tassativo:

- assistenza e ogni altra forma di intervento psico-socio-riabilitativo in direzione di tutte le categorie già menzionate;

- assistenza agli anziani e a tutti coloro i quali ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno a domicilio o presso centri organizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell'età;

- animazione culturale per la gestione del tempo libero anche attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali musei e musicali per tutte le categorie già menzionate ivi compresi i servizi

accessori;

- prestazioni educative di tipo itinerante come servizio di sostegno alla famiglia;
- servizio di sostegno alle famiglie per posti scolastici;
- servizio di assistenza e/o educativo rivolto agli alunni in situazione di handicap all'interno e all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado;
- raccolta di fondi attraverso donazioni, mostre-mercato, ecc.;
- attività e servizi di riabilitazione e/o abilitazione in genere;
- gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali;
- gestione di strutture educativo-assistenziali per tutte le categorie sopra menzionate;
- gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza;
- organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;
- servizi alla pubblica amministrazione e/o alle amministrazioni locali in generale direttamente indirettamente collegati al settore sanitario/educativo;
- trasporto di persone in stato di bisogno o di cose per i medesimi soggetti;
- assistenza socio-sanitaria, socio-educativa, infermieristica, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, presso strutture private e pubbliche o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra e per tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno;
- corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento per tutte le categorie sociali e gli enti pubblici e/o privati;
- centri e sportelli informativi per tutte le categorie sociali e centri per la mediazione familiare.

La cooperativa potrà inoltre:

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali, di istruzione;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme integrative e modificative;
- organizzare e gestire corsi di preparazione per soci, in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzati al conseguimento di una preparazione tecnica specifica per l'attuazione dei programmi di cui ai punti precedenti.

Tutti i servizi di cui innanzi potranno essere svolti anche con mezzi particolari non in possesso della Cooperativa, ma presi in affitto o in comodato.

La Cooperativa potrà altresì:

. promuovere la cultura e l'arte, promuovere, organizzare e produrre manifestazioni e convegni culturali, mostre, festivals, rassegne, concerti, spettacoli di prosa, pubblicazioni periodiche e/o occasionali, seminari ed attività di animazione e ludica; la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

- promuovere e gestire corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della Unione Europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;

- promuovere e gestire corsi di formazione tecnica amministrativa;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi.

in relazione alle attività di tipo b):

- pulizia di magazzini e piazzali, di autoveicoli ed autocarri, pulizia e verniciatura di macchinari ed attrezzature industriali e civili, pulizia di negozi, appartamenti uffici ed in genere aree di locali pubblici e privati, attività di disinfestazione, spurgo fogne, raccolta di rifiuti solidi urbani e liquidi nei centri abitati, raccolta differenziata dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti non pericolosi in genere, l'attività di netturbini, spazzacamini, pulizia tombini e simili;

- il facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed attività preliminari e complementari quali sgomberi di appartamenti ed uffici, traslochi, imballaggi di mobili e di merci, montaggio, assemblaggio, e smontaggio di mobili di qualsiasi altro genere di materiale;

- il trasporto di persone o di merci per conto terzi, attività di autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi, escavatori e simili, trasporto mediante animali e veicoli a trazione animale, trasporti fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari, rimozione forzata di veicoli a mezzo carro attrezzi;

- la gestione di parcheggi pubblici e privati e simili;

- la gestione per conto proprio o per conto di terzi di depositi, capannoni e simili;

- l'attività metalmeccanica in genere, montaggio, saldatura, assemblaggio di parti meccaniche ed ogni altro tipo di

lavorazione metallica, lavorazione in proprio o per conto di terzi, del ferro e di altri metalli; attività di carpenteria, produzione e assemblaggio di semilavorati e prodotti in metallo, verniciatura e rifinitura;

- l'esecuzione in proprio o per conto di terzi di opere edilizie civili ed industriali, ristrutturazioni, movimentazione terra, l'installazione e manutenzione di impianti tecnologici anche incorporati dall'opera principale;

- la manutenzione delle strade, con pulizia, lavaggio e ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, la rimozione di cartelli stradali;

- l'autotrasporto e la spedizione anche industriale di merci e mobili di qualsiasi natura sia nazionale che internazionale con furgoni, camion, autotreni cassonati e cestinati, frigoriferi e ribaltabili;

- la pulizia e manutenzione anche con l'ausilio di mezzi meccanici, di giardini, parchi, spazi verdi pubblici e privati (compreso l'abbattimento di alberi ad alto fusto) la fornitura e posa in opera di piante, lo sfalcio d'erba, disboscamento e potatura, la bonifica di terreni; la pulizia di strade, canali, fiumi, spiagge e scavi archeologici;

- fornitura di servizi di guida museale, guida turistica e simili;

- la gestione di centri culturali, musei e attrazioni turistiche in genere;

- svolgere servizi per la pubblica amministrazione, organizzare e gestire corsi di formazione per dipendenti delle pubbliche amministrazioni; curare, organizzare e gestire la informatizzazione delle pubbliche amministrazioni; curare, organizzare e gestire la sicurezza tecnica e amministrativa delle pubbliche amministrazioni; curare, organizzare e gestire la mappatura del territorio nonché i relativi servizi;

- servizi di gestione commerciale e amministrativa della clientela, di servizio al cliente in tutte le sue forme, di call center in entrata (inbound) per rispondere alle chiamate degli utenti e di call center in uscita (outbound) per contattare clienti e/o potenziali clienti, sia tramite operatori sia tramite sistemi di integrazione computer-telefono.

La società cooperativa potrà affidare parte dei servizi a terzi o avvalersi di professionalità esterne. La cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, la cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti da parte dello stato, degli enti pubblici territoriali, nazionali, regionali e della Unione europea. La Cooperativa potrà partecipare a società miste ai sensi del d.l. 31/1/95 n.26, convertito con modificazioni dalla legge 29/03/1995 n.95. La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la

realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico. La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atte a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa. La Cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio. Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e non nei confronti del pubblico, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, con espressa esclusione di ogni attività che rientri nell'ambito di cui alla legge n.1 del 2 gennaio 1991, successive modifiche ed integrazioni. La Cooperativa potrà inoltre istituire spacci aziendali e gestire servizi comuni allo scopo di ottenere il benessere dei soci e delle rispettive famiglie. Le attività del presente articolo saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società infine, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende) aventi lo scopo analogo od affine al proprio, acquistare o affittare aziende o rami delle stesse; aprire filiali, succursali agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero; potrà assumere partecipazioni in società estere sotto l'osservanza delle disposizioni valutarie italiane e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge; potrà accedere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, alle agevolazioni derivanti da leggi nazionali e regionali; potrà far parte di associazioni, consorzi ed altre organizzazioni aventi scopo affine al proprio, e ad eventuali organizzazioni territoriali e di settore, che ne condividano lo statuto e le finalità; partecipare ad aste pubbliche e private e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

TITOLO III

SOCI

ART.5 (SOCI ORDINARI)

Il numero dei soci prevede un minimo di 3 (tre) soci.
Il quadro normativo di riferimento è quello delle s.r.l.
(artt.2519 e 2522 c.c.).

Possono essere soci i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91, di cui all'art.1, lettera b), della legge 8.11.1991 n.381;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

In particolare, i soci lavoratori svantaggiati di cui al precedente punto "b" sono esclusivamente le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono altresì essere soci finanziatori soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ART.6 (SOCI SPECIALI)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
 3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.
- Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,

nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

ART.7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni,

gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.8 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART.9 (DIRITTI DEI SOCI)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART.10 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART.11 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.12 (ESCLUSIONE)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto, che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per l'ammissione dei soci senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;

che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

che si rifiuti di stipulare il contratto di lavoro o per

il quale si verifichi una giusta causa di licenziamento;

che si renda irreperibile per oltre 12 (dodici) mesi.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni il socio può proporre opposizione al Tribunale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART.13 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ART.14 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ART.15 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5

(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

ART.16 - DIVIETI ART. 2514 C.C. (REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE)

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

RISTORNI

ART.17 (RISTORNI)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, il ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- erogazione a titolo di ristorno nella misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.18 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da

quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque)

euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

ART.19 (CARATTERISTICHE DELLE QUOTE)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

ART.20 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo

amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) e g) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART.21 (DECISIONI DEI SOCI)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 4) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste

dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ART.22 (ASSEMBLEE)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. La cooperativa può adottare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento. Tra queste è possibile ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto, ovvero alle comunicazioni inviate via fax e via e-mail all'indirizzo o al numero di telefono preventivamente comunicato per iscritto dal socio all'organo amministrativo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.23 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, salvo diverse maggioranze previste dalla Legge per specifiche deliberazioni.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 3 e 5 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ART.24 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART.25 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

ART.26 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o audio-video collegati alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, ovvero la possibilità di collegarsi tramite chiamata telefonica con precisazione di orario e modalità della chiamata.

Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento durante l'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere interrotta e se del caso rinviata.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, salvo diversa determinazione del Presidente che accerta la regolarità della costituzione.

ART.27 (AMMINISTRAZIONE)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, scelti in maggioranza tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali. Essi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di componente del C.d.a., i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione del C.d.a..

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina, ma comunque mai superiore a tre esercizi sociali; la loro carica scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed all'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri ad esso conferiti.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il

conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

ART.28 (ORGANO DI CONTROLLO)

La società può nominare l'Organo di Controllo o il Revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria e si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

L'assemblea decide sulla composizione dell'Organo di controllo, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Se l'Organo di Controllo non è unipersonale, si costituisce

un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di Controllo ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili; il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.29 (SCIoglimento ANTICIPATO)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART.30 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.31 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Firmato in originale GHEZZI CARLO

MICHELETTI GIANNA

SCHIANO DI TUNNARIELLO MARIA LARA

GIANLUCA SBARDELLA NOTAIO

Esente da imposta di bollo. Copia su supporto informatico conforme all'originale supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso registro imprese, in termini utili di registrazione.